

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1485

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGLIO, CRISTONI, MAZZA, D'ADDARIO,
ORCIARI, POLVERARI**

Presentata il 16 settembre 1987

**Ordinamento dei consorzi agrari e
della Federazione italiana dei consorzi agrari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli elementi fondamentali di una riforma del sistema federconsortile appaiono sostanzialmente tre: l'apertura delle iscrizioni a socio di quanti ne fanno richiesta, il riconoscimento dei diritti delle minoranze, l'avvio di un assetto pluralistico nella struttura di direzione.

La proposta legislativa cerca di delineare nel suo articolato, in primo luogo una impostazione nella quale risulti evidente un rapporto organico e funzionale ma autonomo tra consorzi agrari e la federazione italiana dei consorzi, cosa che risponde a forti esigenze di carattere gestionale e di democrazia.

Nella proposta di legge viene posto in essere per l'ammissibilità del socio un elemento oggettivo quale l'ammontare delle spese di conduzione, effettuate presso il consorzio agrario, da parte dell'impresa agraria.

In tal modo viene rappresentata una chiara valutazione che potrà consentire di superare una serie di difficoltà verificatesi nel passato in ordine all'ammissione dei soci.

La stessa proposta di legge, in particolare, pone in essere un sistema elettivo a tutela delle minoranze e punta ad una maggiore collegialità nelle decisioni da assumere.

L'articolo 40 della proposta di legge pone la delega al Governo, rispetto ad una serie di questioni che si ritiene possano rappresentare elementi di innovazione nei rapporti tra consorzi agrari e Federazione italiana dei consorzi agrari, tali da superare una serie di difficoltà verificatesi nel passato, atti a promuovere un sistema gestionale realmente efficiente nell'interesse di tutti i coltivatori.

Il trasferimento in proprietà, ai consorzi agrari provinciali, degli impianti e delle strutture di proprietà della Federa-

zione italiana dei consorzi agrari destinati alle specifiche attività consortili, l'estinzione dei debiti contratti dai consorzi agrari provinciali con la Federazione dei consorzi agrari e la concessione di mutui di miglioramento fondiario ai consorzi agrari provinciali rappresentano l'elemento con il quale si vogliono creare le condizioni di deburocratizzazione del sistema con una visione decentrata che meglio risponda alle esigenze dei coltivatori e impedisca ogni forma di pressione esterna alla volontà dei soci dei consorzi.

Si ritiene di aver fornito in tal modo un contributo per un nuovo testo legislativo relativo all'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari che tiene conto dei problemi nuovi del mondo agricolo.

L'agricoltura italiana ha bisogno di ritrovare in sintonia anche con il nuovo Piano agricolo nazionale strumenti gestionali massimamente efficienti in grado di coniugare al meglio l'intervento pubblico e l'intervento privato.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I consorzi agrari provinciali, società cooperative a responsabilità limitata, sono disciplinati dalla presente legge e, per quanto ivi non disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile.

2. I consorzi agrari regionali e la federazione italiana dei consorzi agrari, consorzi di cooperative con attività esterna, sono disciplinati dalla presente legge e, per quanto ivi non disposto, dagli articoli 2612 e seguenti del codice civile.

ART. 2.

1. I consorzi agrari provinciali nell'ambito degli obiettivi fissati dal programma agricolo alimentare regionale, contribuiscono all'incremento e al miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale degli agricoltori.

2. A tal fine essi:

a) producono, acquistano e vendono fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed alla agricoltura;

b) eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura operando sia come intermediari sia come parti;

c) provvedono alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

d) danno in locazione agli agricoltori macchine e attrezzi agricoli;

e) compiono direttamente o come intermediari operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;

f) concorrono agli studi ed alle ricerche, all'impianto di campi e di stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative dirette al miglioramento della produzione e della capacità professionale degli agricoltori;

g) possono partecipare ad enti i cui scopi interessino l'attività consortile, o promuoverne la costituzione;

h) possono seguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie: le gestioni relative a tali operazioni sono tenute separatamente dalle gestioni relative alle attività normali.

ART. 3.

1. La Federazione italiana dei consorzi agrari, su richiesta dei singoli consorzi agrari, assicura ad essi servizi tecnici, commerciali e finanziari mediante la stipula di convenzioni pluriennali.

2. A tal fine:

a) produce ed acquista, come intermediaria, fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura;

b) esegue, promuove ed agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura come intermediaria;

c) concorre agli studi ed alle ricerche, nonchè all'impianto di stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura, ed in genere a tutte le iniziative intese al

miglioramento della produzione e della capacità professionale degli agricoltori;

d) può partecipare ad enti i cui scopi interessino l'attività consortile, o promuoverne la costituzione.

ART. 4.

1. La denominazione di consorzio agrario provinciale e di Federazione italiana dei consorzi agrari può essere utilizzata esclusivamente dalle società cooperative e dai consorzi di cooperative disciplinate dalla presente legge.

ART. 5.

1. Ciascun consorzio agrario provinciale svolge la sua attività nell'ambito di una provincia.

2. Il consorzio agrario provinciale ha sede in uno dei comuni della provincia.

3. Essi possono fondersi in modo da costituire consorzi interprovinciali.

4. Con riguardo alle esigenze di carattere regionale può essere costituito un organo di collegamento fra i consorzi agrari operanti in una stessa regione per la gestione in comune di impianti destinati alla specifica attività consortile al servizio degli agricoltori.

5. L'organo di collegamento regionale assicura altresì gli opportuni contatti con la regione per le occorrenze e le priorità d'intervento nei settori di competenza dell'organizzazione federconsortile, per la più efficace attuazione dei programmi regionali di sviluppo, nel rispetto della programmazione economica regionale e nazionale.

ART. 6.

1. Possono far parte dei consorzi agrari provinciali, in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'impresa agraria ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e che, nei due anni

predecessi, abbiano fatto acquisti presso il consorzio agrario per non meno della metà della conduzione dell'azienda; e che assumano un corrispondente impegno per la durata della loro condizione di soci del consorzio agrario.

2. Sono soci della Federazione italiana dei consorzi agrari i consorzi agrari.

ART. 7.

1. Le società cooperative possono essere socie dei consorzi agrari purchè i loro soci siano produttori agricoli e la società non abbia scopi e non eserciti attività che siano in contrasto od in concorrenza con gli scopi e le attività dei consorzi agrari.

2. All'atto dell'iscrizione, viene concordato il volume degli acquisti che la cooperativa deve effettuare presso il consorzio agrario per il fabbisogno dei produttori suoi associati.

ART. 8.

1. Le quote di partecipazione dei soci dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono rappresentate da azioni rispettivamente del valore nominale di lire 5.000 e di lire 50.000.

2. Ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale da lire 5.000 o da lire 50.000 quante corrispondono alla somma da lui effettivamente versata per quota di partecipazione da lire 5.000 o da lire 50.000 al capitale del consorzio agrario o della Federazione italiana dei consorzi agrari, nonchè per costituzione di riserve; salvo diversa disposizione dello statuto, il nuovo socio deve versare, oltre l'importo dell'azione, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2525 del codice civile.

3. In caso di distribuzione di dividendi il loro ammontare non dovrà superare la ragione dell'interesse legale maggiorato

del 3 per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

4. In caso di recesso, di esclusione o di morte del socio, egli o gli eredi hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote da lui versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria o della minor somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio nonchè delle quote di riserva ordinaria costituita dopo l'entrata in vigore della presente legge, in base al successivo articolo 31, comma 1.

5. In caso di liquidazione della società, i soci hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della provincia, nel caso di consorzio o dello Stato, nel caso della Federazione, che sono stabiliti dall'assemblea generale dei soci.

6. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

7. I soci dei consorzi agrari, regolarmente iscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, entro due anni, ad adeguare la quota di partecipazione entro il limite minimo di lire 5.000 di cui al comma 1.

ART. 9.

1. La qualità di socio del consorzio agrario provinciale si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci. Essa è deliberata, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato, dal consiglio di amministrazione del consorzio agrario provinciale, che accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6. In presenza dei requisiti suddetti, la domanda di iscrizione non può essere respinta. L'iscrizione è subordinata al ver-

samento dell'azione sottoscritta. La deliberazione del consiglio è altresì necessaria in caso di alienazione delle azioni o di successione.

2. Avverso le delibere di cui al comma 1, l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Tribunale competente per territorio.

3. Ogni anno possono essere ammessi nuovi soci nella percentuale massima del 20 per cento del numero dei soci che risultavano regolarmente iscritti nel libro dei soci alla data dell'ultima assemblea. L'esame delle domande di ammissione di nuovi soci ha luogo seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di regolare presentazione.

ART. 10.

1. Il recesso dei soci è ammesso nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Sulle domande di recesso decide il consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione può, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, deliberare la decadenza del socio.

3. Avverso le delibere di cui al comma 2 l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorrere al tribunale competente per territorio.

ART. 11.

1. Sono organi dei consorzi agrari provinciali: l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, la presidenza, il collegio dei sindaci e il collegio dei probiviri.

2. Sono organi della Federazione italiana dei consorzi agrari: l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, la presidenza, il collegio sindacale e il collegio dei probiviri. La presidenza è costituita dal presidente e da due vice-presidenti.

ART. 12.

1. L'assemblea del consorzio agrario provinciale è composta di rappresentanti

dei soci nel numero stabilito dallo statuto, eletti ogni due anni, con sistema proporzionale e a scrutinio segreto. Per l'elettorato attivo e passivo è richiesta la regolare iscrizione al libro dei soci da almeno novanta giorni.

2. Alla elezione si provvede mediante assemblee locali, indette nelle sedi del consorzio, delle agenzie o dipendenze consortili e negli altri comuni della provincia all'uopo indicati dallo statuto, che stabilisce altresì i criteri per la ripartizione dei soci tra le varie assemblee locali. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione al capitale sociale.

3. Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee dal proprio presidente o da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega, ad eccezione delle cooperative i cui soci partecipano direttamente alle assemblee locali del consorzio agrario provinciale.

4. Le società cooperative ammesse a socie dei consorzi agrari, ai sensi dell'articolo 7, hanno diritto ad un voto per ogni venti soci, con un massimo di cinque voti complessivi. Dal computo dei soci occorrente per determinare il numero dei voti da attribuire alla cooperativa sono esclusi i produttori agricoli soci che già possiedano o acquistino in proprio la qualità di socio del consorzio agrario. Parimenti esclusi dal suddetto computo sono i soci della cooperativa che non siano produttori agricoli; ad essi non può essere conferita neppure la rappresentanza della cooperativa in seno alle assemblee dei consorzi agrari.

5. Il socio di più cooperative aderenti allo stesso consorzio può essere computato da una sola cooperativa.

ART. 13.

1. Le assemblee dei consorzi agrari provinciali e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono convocate in seduta ordinaria almeno ogni sei mesi, nelle date stabilite dagli statuti.

2. Le assemblee sono convocate in seduta straordinaria dagli amministratori ogni volta che il consiglio lo ritenga opportuno e ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto i sindaci, un quinto dei membri dell'assemblea o un decimo dei soci.

3. Nella prima applicazione della presente legge, l'elezione dei rappresentanti dei consorzi agrari provinciali e della Federazione viene effettuata nei due mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 40.

ART. 14.

1. Le assemblee dei consorzi agrari sono precedute da assemblee parziali convocate dagli amministratori in località che siano sede del consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili. La determinazione delle località è fatta dagli amministratori tenendo conto del numero dei soci e dell'estensione del consorzio.

2. Le assemblee parziali, presiedute dal presidente del consorzio o da un suo delegato, eleggono a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci intervenuti in persona o per delega, all'assemblea; se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti, ed il resto superi i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

3. Ogni delegato eletto rappresenta venti voti.

ART. 15.

1. Nelle assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari e in quelle parziali dei consorzi agrari ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due nelle assemblee parziali e solo un altro socio in quelle della Federazione.

2. Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee dal proprio presi-

dente o vice presidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega.

ART. 16.

1. Nelle assemblee, generali o parziali ordinarie o straordinarie dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, le votazioni sono fatte secondo il sistema che è approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione.

2. Alle elezioni degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri, si procede per scrutinio segreto.

ART. 17.

1. La convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie generali o parziali deve essere fatta mediante inserzione per i consorzi agrari, nel foglio di annunci legali della provincia e, ove esista, in un giornale locale, almeno quindici giorni prima della data di convocazione e, per la Federazione italiana dei consorzi agrari, nella *Gazzetta ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

2. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere affisso presso la sede sociale, presso le dipendenze del consorzio e presso gli albi comunali di tutti i comuni della provincia e, nel caso di assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari, presso gli uffici interregionali della Federazione stessa.

3. L'avviso di convocazione della assemblea della Federazione deve essere spedito ai singoli consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria, e almeno otto giorni prima della data di convocazione, nel caso di assemblea straordinaria.

ART. 18.

1. Spetta all'assemblea ordinaria dei consorzi agrari provinciali e della Federazione dei consorzi agrari:

a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) la deliberazione sul riparto degli utili;

c) l'elezione del consiglio d'amministrazione, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri;

d) l'approvazione dello statuto sociale e delle modifiche al medesimo;

e) le altre competenze ad esse assegnate dai rispettivi statuti.

2. In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in seconda convocazione l'assemblea è valida se sono presenti almeno un terzo dei soci membri. In seconda convocazione, la riunione non può essere indetta se non sono trascorsi sette giorni dalla data prevista per la riunione in prima convocazione.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.

ART. 19.

1. Spetta all'assemblea straordinaria dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge o posti all'ordine del giorno.

2. In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di due terzi dei soci se si tratta di assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari e di un terzo dei soci ove si tratti di assemblea dei consorzi agrari; in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo 18, l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di una

metà dei soci, ove trattasi di assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari e di un terzo dei soci nel caso di assemblea di consorzi agrari.

3. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

ART. 20.

1. Le deliberazioni dei consorzi agrari provinciali e della Federazione dei consorzi agrari sono rese pubbliche mediante affissione nelle sedi dei consorzi e delle loro dipendenze e agenzie.

2. Le deliberazioni stesse possono essere impugnate da qualunque socio. Si applicano gli articoli 2375, primo comma, 2377 e 2378 del codice civile.

3. Nei casi in cui si è impugnata una deliberazione della Federazione italiana dei consorzi agrari, è competente a giudicare il tribunale di Roma.

4. Nel caso in cui si è impugnata una deliberazione di un consorzio provinciale è competente, rispettivamente, il tribunale del capoluogo di provincia.

ART. 21.

1. Il consiglio di amministrazione dei consorzi agrari è composto da sedici membri, dei quali:

a) quindici eletti dall'assemblea tra i soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza ed un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

2. La votazione ha luogo esclusivamente a scrutinio segreto ed in base a liste comprendenti un numero di candidati pari a due terzi dei consiglieri che l'assemblea è chiamata ad eleggere.

3. Le liste comprendenti un numero diverso di candidati o contenenti cancellature o aggiunte di nomi sono nulle e nullo è il voto espresso a mezzo di tali liste.

4. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi sono attribuiti i due terzi dei posti.

5. Il restante terzo dei posti è attribuito alla lista di minoranza.

6. Qualora concorrano più liste di minoranza, il terzo dei posti ad esse complessivamente spettante è attribuito col sistema proporzionale alle liste che abbiano raggiunto almeno il 10 per cento dei voti validi.

7. A ciascuna di tali liste è assegnato un numero di posti pari al quoziente della divisione dei voti validi complessivamente riportati dalle liste medesime per il numero complessivo di esse.

8. Nell'ambito di ciascuna delle predette liste i posti ad essa assegnati sono attribuiti secondo l'ordine di iscrizione dei candidati compresi nella lista.

9. Qualora il sistema proporzionale come sopra applicato non consente di attribuire tutti i posti spettanti alla minoranza, i restanti posti sono attribuiti alla lista di minoranza che abbia riportato il maggior numero di voti validi fra tutte quelle concorrenti alla ripartizione proporzionale.

ART. 22.

1. Il consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di ventuno membri dei quali:

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei consorzi e le persone designate come mandatarie da ciascun consorzio tra i propri soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei consorzi agrari.

2. La votazione ha luogo esclusivamente mediante schede segrete.

3. I soci possono votare per un numero di consiglieri non superiore a dodici; sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

4. I rappresentanti delle tre categorie del personale sono eletti mediante schede segrete dagli appartenenti alle rispettive categorie i quali possono votare presso gli uffici cui sono addetti; le modalità di tale votazione sono determinate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 23.

1. Il consiglio di amministrazione dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

2. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri alla presidenza, che li esercita collegialmente, o al direttore. Può inoltre conferire procure generali o speciali ad altri dirigenti.

3. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione.

4. È soppresso il ruolo dei dirigenti della Federazione italiana dei consorzi agrari.

ART. 24.

1. La responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori sociali è regolata dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile.

ART. 25.

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dei consorzi agrari provinciali e della Federazione dei consorzi agrari sono adottate con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

ART. 26.

1. Il comitato esecutivo dei consorzi agrari provinciali è composto dal presidente, dal vice presidente e da un numero di membri non superiore a 5, eletti dal consiglio di amministrazione con voto limitato a tre nominativi.

2. Spettano al comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal consiglio di amministrazione, a termine del comma 2 dell'articolo 23.

ART. 27.

1. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 28.

1. Le deliberazioni del comitato esecutivo dei consorzi agrari provinciali sono adottate con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

ART. 29.

1. Il collegio sindacale della Federazione dei consorzi agrari è composto di sei membri effettivi e di tre supplenti, eletti dall'assemblea con voto limitato.

2. I sindaci restano in carica tre anni.

3. I sindaci effettivi sono invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dei con-

sorzi agrari provinciali e regionali o della Federazione dei consorzi agrari.

5. Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano gli articoli 2399 e 2403 e seguenti del codice civile.

6. Il collegio dei sindaci dei consorzi agrari provinciali è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza, e da due membri supplenti altresì eletti dall'assemblea dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza.

ART. 30.

1. È costituito presso ogni consorzio agrario un collegio dei probiviri, arbitri e amichevoli compositori per dirimere le controversie tra soci e società. Il collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea generale dei soci tra persone iscritte e non iscritte.

ART. 31.

1. Gli utili netti di esercizio dei consorzi agrari provinciali, realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 20 per cento alla riserva ordinaria;

b) il 10 per cento alla riserva straordinaria indivisibile;

c) un dividendo ai soci, da determinarsi annualmente dall'assemblea generale; tale dividendo non può eccedere la misura dell'interesse legale maggiorato del 3 per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

2. Della rimanenza eventuale è dato:

a) il 70 per cento ai soci a titolo di restituzione proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti o vendite, da essi fatti presso la società durante l'eser-

cizio cui si riferiscono gli utili, purchè gli acquisti siano già pagati alla data di convocazione dell'assemblea;

b) il 30 per cento al fondo di solidarietà consortile, per iniziative di interesse generale deliberate dall'assemblea del consorzio agrario provinciale.

ART. 32.

1. Ai consorzi agrari ed alla Federazione italiana dei consorzi agrari sono applicabili le disposizioni degli articoli 2542 al 2545 del codice civile.

2. I poteri previsti dalle predette disposizioni sono esercitati dal Ministro dell'agricoltura e foreste, il quale inoltre ha facoltà:

a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei consorzi agrari e della Federazione;

b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse;

c) di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e, di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale, quelli contrari agli statuti.

3. I consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni dei consigli, dei comitati e delle assemblee.

ART. 33.

1. La fusione nei consorzi agrari di enti o di imprese associate tra gli agricoltori, aventi per oggetto l'acquisto, la vendita, la trasformazione collettiva di materie utili all'agricoltura o di prodotti agricoli è sottoposta alla omologazione del tribunale, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.

2. Entro un anno dalla pubblicazione degli atti di fusione, ai soci degli enti e

delle imprese suddette spetta il diritto di recedere a termini dell'articolo 2437 del codice civile.

ART. 34.

1. Le controversie tra consorzi e consorzi, e tra consorzi e Federazione sono decise da un collegio arbitrale, con funzioni di amichevole compositore, costituito di tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti contendenti ed il terzo d'accordo fra esse parti ovvero, in difetto, dal presidente della Corte suprema di cassazione.

2. Ove si abbia pluralità di parti contendenti in modo da non potersi costituire il collegio arbitrale secondo la procedura prevista dal comma 1, i componenti del collegio sono nominati dal presidente della Corte suprema di cassazione.

ART. 35.

1. Gli atti o contratti che importano trapasso di diritti o obbligazioni nei confronti dei consorzi agrari provinciali o regionali o della Federazione italiana dei consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni della presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 2.000 e a quella di trascrizione ipotecaria di lire 2.000, ferma restando la corrispondenza degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella D annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, e dei diritti e compensi spettanti all'ufficio del registro di cui alla tabella B allegata al decreto 15 novembre 1937, n. 2011.

2. Gli onorari dei notai per gli atti indicati nella presente legge sono ridotti alla metà.

ART. 36.

1. L'assemblea per l'elezione del primo consiglio di amministrazione dei consorzi agrari è costituita dai soci che risultino

regolarmente iscritti nel libro dei soci fino a trenta giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

ART. 37.

1. Le assemblee per l'elezione dei primi consigli di amministrazione e dei collegi dei sindaci dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono convocate in base alle norme della presente legge, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente entro tre mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 38.

1. Le eventuali modificazioni allo statuto tipo dei consorzi o allo statuto della Federazione, non possono essere deliberate che dalle assemblee successive alla regolare costituzione dei consigli di amministrazione e dei collegi dei sindaci.

ART. 39.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e le disposizioni speciali incompatibili con le norme contenute nella presente legge sono abrogate.

ART. 40.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per disciplinare, in attuazione dei principi dettati dalla presente legge:

a) il trasferimento in proprietà ai consorzi agrari provinciali degli impianti e delle strutture di proprietà della Federazione italiana dei consorzi agrari o di

società collegate, destinati alle specifiche attività consortili a favore degli agricoltori e dell'agricoltura, sulla base del 70 per cento del valore accertato dall'Ufficio tecnico erariale, con pagamento rateale in non meno di vent'anni, ad un tasso pari all'interesse legale;

b) l'estinzione dei debiti contratti dai consorzi agrari provinciali con la Federazione dei consorzi agrari mediante un piano di liquidazione entro vent'anni al tasso del 9 per cento;

c) il nuovo statuto-tipo dei consorzi agrari provinciali sulla base dei principi fissati nella presente legge per restituire agli stessi consorzi agrari provinciali il massimo di autonomia compatibile con il collegamento federativo per l'assistenza tecnica e finanziaria assicurata dalla loro Federazione;

d) il nuovo statuto della Federazione nazionale dei consorzi agrari.